

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

LEGGE 7.12.2000 N. 383



Oggi 8 febbraio 2005, nella sede di Via Corelli n. 29 a Firenze, si sono riuniti in Assemblea, i signori

SOCI FONDATORI:

CERBAI GIADA nata a Firenze il 19.07.1972 residente in Sesto Fiorentino (Firenze)

Via Silvio Pellico 58 Cod. Fiscale CRBGDI72L59D612M nella qualità di Presidente,

ROTA MARTINO nato a Firenze il 18.01.1975 residente a Firenze Viale Calatafimi

33 Cod. Fiscale RTOMTN75A18D612O nella qualità di Vicepresidente,

DI MARTINO ANNA nata a Firenze il 21.04.1962 residente a Firenze in Via Corelli

29 Cod. Fiscale DMRNNA62D61D612K nella qualità di Amministratore,

ABRUZZESE PAOLA nata a Scandale (KR) il 7.01.1980 residente a Catanzaro

Via Giuseppe Schipani 18, domiciliata a Firenze in Via Costa San Giorgio 76 Cod.

Fiscale BBRPLA80A47I494A nella qualità di Segretario,

FRIGENTI FRANCA nata a Firenze il 15.12.1958 residente a Firenze Via Il Prato 45

Cod. Fiscale FRGFNC58T55D612T nella qualità di Direttore,

SOCI SOSTENITORI:

VENTISETTE MARIA nata a Sesto Fiorentino il 8.03.1943 residente a Sesto Fiorentino (Fi) in Via Silvio Pellico 58 Cod. Fiscale VNTMRA43C48I684K,

MORINI MARIA LUISA nata a Castel San Niccolò il 11.02.1937 residente a Firenze

Via Corelli 29 Cod. Fiscale MRNMLS37B51C263Y,

PIANTINI GIACOMO nato a Firenze il 15.03.1981 residente a Borgo della Collina Castel San Niccolò (AR) Via dell'Osteria Cod. Fiscale PNTGCM81C15D612M

che dichiarano e convengono di costituire – come in effetti costituiscono una associazione di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità degli associati denominata **PRO.G.RE.S.S.**

1) L'Associazione è una libera aggregazione di cittadini ed ha forma giuridica di Associazione riconosciuta ai sensi dell'Art. 14 del Codice Civile.

2) L'Associazione non ha fini di lucro.

3) La durata dell'Associazione non è determinata.

4) Scopo dell'Associazione :

è quello di svolgere attività finalizzate ad avere un impatto significativo sulla motivazione alla cooperazione, alla promozione del benessere ed al lavoro in rete. Promuovere interventi volti a comprendere le ragioni del disagio per poter progettare ed attuare percorsi di sviluppo e orientamento dei cittadini nel sistema del welfare.

5) Le norme che prevedono le caratteristiche dell'Associazione, i requisiti degli associati, la loro ammissione, i diritti e i doveri degli stessi, i casi in cui si perde la qualità di associato, il patrimonio dell'Associazione, le attribuzioni ed il funzionamento di tutti gli organi associativi e quant'altro richiesto per la valida costituzione dell'Associazione risultano dallo Statuto composto da 20 articoli, che i soci fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e quindi sottoscrivono.

Lo Statuto è allegato a questo documento e ne costituisce parte integrante e non scindibile.

6) I componenti danno atto e dichiarano che l'Associazione è regolata dalle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nell'allegato Statuto.

Anna Di Matteo Pontini Giacomo

Mariolina Mola Vassalli Misica

Paola Abbate

3006 genti

Giulio Cesare

Maria Luisa Rui se

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione

Art. 1) La denominazione della Associazione **PRO.G.RE.S.S. Promozione e Gestione di Reti Sociali di Sostegno L. 7.12.2000 n. 383**

Sede

Art. 2) L'Associazione ha sede in Firenze Via Corelli 29, 50127 Firenze.

Durata

Art. 3) L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Scopo

Art. 4) L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività finalizzate ad avere un impatto significativo sulla motivazione alla cooperazione, alla promozione del benessere ed al lavoro in rete.

L'associazione potrà promuovere interventi volti a comprendere le ragioni del disagio per poter progettare ed attuare percorsi di sviluppo e orientamento dei cittadini nel sistema welfare.

A tal fine l'Associazione si propone:

- 1) di promuovere iniziative atte a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'ambito dei propri progetti o di programmi e progetti nell'ambito della cooperazione sociale a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale
- 2) d'impegnarsi in attività di informazione e formazione per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione del lavoro di rete
- 3) di realizzare attività di formazione, aggiornamento culturale, perfezionamento ed informazione rivolte a quanti si apprestano a svolgere attività di volontariato o che già operano nel privato sociale
- 4) di produrre, pubblicare e diffondere propri studi e ricerche nonché materiale didattico, opuscoli, libri, riviste audiovisivi, cd, e quanto riterrà utile agli scopi dell'Associazione stessa
- 5) di attivarsi in interventi di osservazione, monitoraggio, ricerca e valutazione volti a comprendere le ragioni del disagio sociale e lo stato della rete all'interno delle strutture e tra le strutture stesse
- 6) di adoperarsi in interventi volti alla promozione del benessere attraverso convegni, seminari, conferenze, gruppi di sensibilizzazione, proiezione di filmati e corsi di formazione

Ulrich Gervi: Ulrich Gervi: Università di Padova
Fondazione Giacomo Brodolini Universitaria (FGB) Libicon

- 7) di collaborare nell'ambito di progetti promossi da terzi (sia privati che pubblici) mettendo a disposizione le competenze specifiche in qualità di operatore sociale, educatore, animatore, psicologo, consulente e qualunque altra figura risulti utile all'Associazione stessa
- 8) di poter, per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività sopra indicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

TITOLO SECONDO

Soci

Art. 5) Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche che Enti pubblici e privati, Associazioni ed Istituzioni.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci aderenti;
- c) Soci onorari.

Sono Soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, le Associazioni e le altre istituzioni che aderiscono agli scopi del presente Statuto, corrispondono la quota associativa ed intendono partecipare a pieno titolo alla vita e alle responsabilità sociali.

Sono soci aderenti, le Persone giuridiche pubbliche e private, le Associazioni e le Istituzioni che, pur appoggiando gli scopi previsti dal presente Statuto, non intendono o non possono partecipare ad ogni titolo alla vita ed alle responsabilità sociali. Essi non pagano una quota sociale, ma s'impegnano a versare un contributo.

Sono Soci onorari quelli ai quali il Consiglio di amministrazione ritenga di conferire tale riconoscimento.

Art. 6) La qualità di Socio ordinario spetta ai fondatori della Associazione ed in seguito può essere acquisita su domanda degli interessati con l'ammissione mediante delibera da parte dell'Assemblea dei Soci e con il pagamento della prima quota sociale.

La qualità di Socio aderente si acquista con l'ammissione mediante delibera da parte dell'Assemblea.

I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota sociale.

Art. 7) La qualità di socio si perde:

- a) per la morte della persona fisica o estinzione della Persona giuridica, Associazione o Istituzione;
- b) per mancato pagamento della quota sociale o del contributo, quando sia rimasto infruttuoso l'invito del pagamento stesso;
- c) per dimissioni volontarie;
- d) per comportamento contrario od incompatibile con gli scopi sociali.

La perdita della qualità di Socio è deliberata dalla Assemblea dei Soci.

Patrimonio

Art. 8) L'Associazione trae i suoi mezzi di finanziamento dalle quote e contributi degli associati; eredità; donazioni; legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste sottoscrizioni a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Organi dell'Associazione

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori.
- g) Il Collegio dei Garanti.

Art. 10) L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci ordinari. All'Assemblea possono partecipare anche i Soci onorari con diritto di parola.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare modificazioni al presente Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. Per tutte le altre deliberazioni l'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria.

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un solo voto.

Nessun Socio può essere delegato da più di un altro Socio. La delega deve essere comunicata per iscritto al Presidente in apertura della seduta ai fini della costituzione dell'Assemblea, e comunque inderogabilmente prima dell'apertura delle votazioni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da inviarsi sette giorni prima all'indirizzo indicato dai Soci. L'avviso deve contenere l'indicazione sommaria degli argomenti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

l'avviso può essere indicata anche la seconda convocazione, che può essere stabilita per lo stesso giorno a distanza di almeno due ore.

L'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 20% (venti per cento) dei Soci aventi diritto al voto se in seduta ordinaria e di almeno il 50% (cinquanta per cento) in seduta straordinaria.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo Socio delegato o, in mancanza, dal Socio che sarà designato dai presenti.

Art. 11) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente in qualunque tempo egli lo ritenga opportuno e quando ne sia richiesto dal Direttore o per iscritto da almeno un terzo dei Soci ordinari. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il primo trimestre dell'anno solare, per discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'attività svolta nell'anno precedente, sul Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sul programma delle attività e sul Bilancio preventivo in corso.

Oltre alle competenze di cui sopra all'Assemblea, in seduta ordinaria, spetta di nominare il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori; delibera altresì sull'ammissione dei nuovi Soci, sulla perdita delle qualità di Socio, nonché su ogni altra questione che le venga sottoposta con l'Ordine del Giorno.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore, dal Segretario, e da altri soci fino ad un numero di quattro il cui numero verrà determinato dall'Assemblea dei soci all'inizio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta dell'Ordine del Giorno con almeno sette giorni di anticipo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) di predisporre il programma ed il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- b) di stabilire gli indirizzi generali per le attività dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) di stabilire le modalità di iscrizioni ai corsi e/o seminari, la quota d'iscrizione ed ogni altra condizione di partecipazione alle attività dell'Associazione;
- d) di deliberare su tutte le questioni che interessano l'Associazione;
- e) ogni altro e più esteso potere che non sia attribuito espressamente ad altri organi dal presente Statuto.

Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di anni uno rinnovabile fino a tre anni. I membri eletti dall'Assemblea che cesseranno saranno sostituiti dall'Assemblea dei Soci ed il loro mandato scadrà insieme a quello dell'intero Consiglio.

Art. 13) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ordina i pagamenti, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

In caso d'impedimento temporaneo il Presidente può delegare i propri compiti ad un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Il Direttore è il responsabile dell'attuazione dei programmi dell'Associazione.

Spetta al Direttore di elaborare il programma delle attività da proporre al Consiglio Direttivo perché lo sottoponga all'Assemblea dei Soci. Spetta inoltre al Direttore prescegliere e proporre al Consiglio Direttivo i docenti e gli altri collaboratori delle attività dell'Associazione, vigilare sullo svolgimento delle altre iniziative e di impartire tutte le istruzioni necessarie.

Il Direttore è eletto dall'Assemblea tra persone di provata competenza.

Art. 15) Il Segretario coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti, provvede direttamente o tramite collaboratori alle iscrizioni, alle riscossioni, ai pagamenti e a tutti gli altri compiti che gli sono affidati dal Presidente.

Art. 16) L'Assemblea dei partecipanti alle attività operative dell'Associazione è composta da tutti gli iscritti.

Art. 17) Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Esso è composto da tre membri di cui uno da designarsi fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti con funzione di Presidente. L'Assemblea designa inoltre due membri supplenti di cui uno deve rivestire la qualifica di revisore ufficiale dei conti.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione contabile ed amministrativa e ne riferisce all'Assemblea dei Soci.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo potrà nominare un "Collegio dei Garanti" formato da personalità note nel campo in cui l'Associazione opera, allo scopo di verificare la corretta attuazione dei fini istituzionali.

Scioglimento

Art. 19) In caso di scioglimento della Associazione, il suo patrimonio verrà a devolversi ad Enti od Istituzioni analoghi.

La devoluzione avverrà a cura dell'Assemblea che delibera lo scioglimento. In mancanza di deliberazione specifica la devoluzione avverrà nelle forme di legge.

Art. 20) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge in materia.



Agenzia delle Entrate

UFFICIO FIRENZE 1 - ATTO REGISTRATO

IL 9 MAR. 2005 AL N. 2344

ESATTI € 168,00

IL DIRETTORE
Franco Agnello